



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE AMBIENTE E QUALITA'
Servizio Veter-Sanitario

Prot. Gen. 11895/11082

Ordinanza n° 113/ R.O.

IL SINDACO

Vista la nota n.1056 del 20/3/2002 inviata dall' ASL. AV/2 inerente l'accertamento dell'ASL di Benevento Comune di Arpaiese di un focolaio di Malattia Vescicolare di Suini da Entorovirus, presso l'azienda DE LEUCIO FRANCESCO;

Considerato che il territorio del Comune di Avellino rientra in base al D.P.R. n. 362 del 17.05.96 nella "zona di Sorveglianza" da M.V.S.;

VISTO il T.U.LL.SS.;

VISTO il D.P.R. n. 320 del 08.02.54 e succ. modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833 del 23.12.78;

VISTO la legge n. 218 del 21.06.88;

VISTO il D.P.R. n. 362 del 17.05.96 che attua le Direttive CEE 92/119;

VISTA la O.M. del 05.08.88;

VISTA la O.M. del 26.07.2001;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, di adottare i seguenti provvedimenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 362/96:

- a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
- b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato, in provenienza dalla singola azienda purché:
 - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
 - sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
 - un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della MVS sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'Autorità competente;

- ciascun suino sia stato individualmente identificato;
 - i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
- d) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali o di materiali che potrebbero essere contaminati e che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati sotto vigilanza del Servizio del Distretto Veterinario:

Per quanto non specificamente citato nella presente Ordinanza, si demanda quanto previsto dall'art. 11 come modificato dal punto 8 dell'allegato 2 del D.P.R. 362/96.

I Servizi Veterinari della ASL e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che stante l'urgenza di adottare i provvedimenti per evitare la diffusione della MVS, è dichiarata immediatamente esecutiva.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Avellino lì, 26.03.2002

Il Sindaco
Antonio Di Nunno